



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

2022

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24/05/2022

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità
- Art. 2 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4 - Occupazione di suolo
- Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche
- Art. 6 - Raccolte a scopo benefico

CAPO III SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 7 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi
- Art. 8 - Alberi, rami e siepi
- Art. 9 - Circolazione di bambini e di persone incapaci
- Art. 10 - Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 11 - Pulizia del suolo e di strutture
- Art. 12 – Accessori di fabbricati – cataste di legna
- Art. 13 - Recinzioni
- Art. 14 – Campeggio, bivacchi e accampamenti
- Art. 15 – Sfalcio terreni
- Art. 16 - Atti vietati sul suolo pubblico
- Art. 17 – Sgombero neve
- Art. 18 – Apertura invernale strade comunali
- Art. 19 - Rifiuti
- Art. 20 – Abbruciamento residui vegetali
- Art. 21 - Tutela delle aree verdi
- Art. 22 - Distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 23 - Divieti di manomissione
- Art. 24 - Divieti d'utilizzo
- Art. 25 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti
- Art. 26 - Numerazione civica

CAPO V
CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 27 - Finalità ed ambito d'applicazione
- Art. 28 - Disposizioni e divieti generali
- Art. 29 - Uso di sostanze velenose
- Art. 30 - Pulizia di luoghi e locali pubblici
- Art. 31 - Disturbo da animali
- Art. 32 - Cani
- Art. 33 - Gatti
- Art. 34 - Cavalli
- Art. 35 - Pollai domestici - conigliere
- Art. 36 - Ovini

CAPO VI
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

- Art. 37 - Vigilanza
- Art. 38 - Limiti temporali per l'esercizio d'attività
- Art. 39 - Rumori e vibrazioni da attività domestiche
- Art. 40 - Esercizi pubblici e attività commerciali
- Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici
- Art. 42 - Uso di petardi e materiali pirotecnici
- Art. 43- Giochi rumorosi
- Art. 44 - Definizioni
- Art. 45 - Cantieri edili, stradali e simili
- Art. 46 - Attività di piccola manutenzione e simili
- Art. 47 - Servizi di pubblica utilità

CAPO VII
ATTIVITA' AGRICOLA

- Art. 48 - Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari
- Art. 49 - Apicoltura
- Art. 50 - Spargimento letame e/o assimilabili
- Art. 51 - Spargimento di liquami

CAPO VIII
DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

- Art. 52 - Commercio itinerante
- Art. 53 - Esposizione presso edicole
- Art. 54 - Mercati/Fiere utilizzo attrezzature

CAPO IX
ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 55 - Norme di convivenza
- Art. 56 - Residenza nelle Attività turistico ricettive
- Art. 57 - Collocazione della segnaletica mobile a treppiede
- Art. 58 - Abrogazioni
- Art. 59 - Norme straordinarie e particolari

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutto il territorio del Comune di Canal San Bovo.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Agenti/Ufficiali di polizia giudiziaria e agli Agenti di pubblica sicurezza; l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, Legge 23/92, D.Lgs. 507/99, D.P.Reg. 3/L-2005 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
3. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
4. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 3

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è esibita agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta a concessione dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione del suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività di terzi.
3. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
4. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 5

Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività a scopo di lucro, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, non sono concesse nei seguenti casi:
 - a) a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e dei cimiteri;
 - b) a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati, salvo specifica deroga da parte dell'Amministrazione comunale;
 - c) l'occupazione non può superare i due giorni consecutivi;
 - d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.
2. L'Amministrazione comunale può individuare le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
 - a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;
 - b) sicurezza della circolazione stradale.
3. Chi viola le prescrizioni contenute nelle concessioni di occupazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art.6

Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate a meno di 50 mt dagli ingressi di scuole, luoghi di cura, casa di soggiorno per anziani e disabili, e cimiteri.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

CAPO III

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 7

Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 8

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Ramificazioni, siepi e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale e della visibilità a tutela della viabilità.
3. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi, rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che si depositano sulle aree soggette a pubblico transito.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 9

Circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.
2. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui d'età superiore, qualora non siano in grado di badare a sé stessi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 10

Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DEL HABITAT E DELLE AREE VERDI

Art. 11

Pulizia del suolo e di strutture

1. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.
2. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
3. È fatto divieto sversare gli scarti della pulizia privata sul suolo pubblico (Es. Foglie, erba, neve, ecc.)
4. Il concessionario di tende, infissi o strutture sporgenti le conserva in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega in occasione di fiere e mercati.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 12

Accessori di fabbricati - cataste di legna

- 1 Ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti, delle grondaie, dei paraneve, per i quali è fatto obbligo mantenerli in buon funzionamento.
- 2 Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla manutenzione della canna fumaria, della relativa pulizia a cui si rimanda all'apposito "**Regolamento di pulizia camini**".
- 3 Gli accatastamenti di legna, in mancanza di una legnaia, devono essere fatti:
 - nelle immediate adiacenze al proprio edificio ad utilizzo residenziale. In caso di motivata impossibilità il Sindaco potrà rilasciare apposita deroga (temporanea e rinnovabile) che, di norma, non potrà comunque riguardare, salvo le aree boschive, l'esterno dei centri abitati;
 - in strutture non autoportanti;
 - in maniera ordinata.

L'accatastamento non deve essere antiestetico e in numero e in quantità consona alle esigenze familiari.

- 4 Gli accatastamenti di legna, di cui al comma 3, senza ancoraggio fisso al suolo (come ad esempio pali in legno o altro materiale), devono essere collocati in modo che non provochino intralci o pericoli nelle pubbliche vie, evitando l'uso di materiali marcescenti, taglienti, arrugginiti, tendoni sgargianti o comunque pericolosi per l'incolumità pubblica.
- 5 Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 13

Recinzioni

- 1 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, sia su area pubblica che su area privata a confine con l'area pubblica, le recinzioni devono essere realizzate possibilmente attraverso l'uso del legno ed in forme tradizionali, in alternativa possono essere realizzate attraverso la posa di rete metallica plastificata o zincata romboidale per recinzioni.

- 2 **rete** metallica plastificata o zincata per **recinzioni**
- 3 . È vietato installare od impiantare nel terreno qualsiasi tipo di recinzione, delimitazione o corpo solido che possano comportare pericolo verso persone o animali. Sono sempre vietate, in tutto il territorio comunale, le recinzioni tramite reti elettrosaldate o che presentano punte acuminate di qualsiasi materiale, vetro, cavi taglienti o sfilacciati, filo spinato, reti o ferri arrugginiti o taglienti. Ogni tipo di recinzione deve essere tenuta in buono stato di conservazione e decoro.
- 2 Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 14

Campeggio, bivacchi e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale è vietato il campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito con specifiche autorizzazioni.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 15

Sfalcio terreni

1. Al fine di garantire il decoro Urbano ed a tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti, giardini e/o appezzamenti di terreno in genere, posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate, come individuati **nell'allegato "A"** al presente regolamento, e nelle vicinanze di case sparse, dovranno tenerli liberi da vegetazione spontanea e sterpaglie.
2. Sarà cura della Giunta Comunale riesaminare annualmente l'allegato "A".
3. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere a quanto previsto dal comma 1, con sfalcio e relativa rimozione del materiale, almeno una volta all'anno ed entro il 20 luglio, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni sindacali.
4. In caso di inadempienza, dopo sollecito, verrà emessa ordinanza sindacale con intimazione ad adempiere a quanto previsto dal comma 1, applicando contestualmente una sanzione amministrativa da € 30,00 ad € 360,00, per particella fondiaria.
5. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale si sostituisce all'inadempiente, con conseguente rivalsa delle spese a carico degli obbligati ai sensi di legge.

Art. 16

Atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, di inchiostro simpatico, di farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - b) gettare a terra carte, mozziconi di sigarette;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private su suolo pubblico o caditoie stradali;

- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
 - g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, davanti ai luoghi di culto, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 17

Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici soprastanti le aree di pubblico transito. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
2. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
3. È vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. A titolo di esempio non è consentito il deposito / spargimento della neve, qualsiasi sia la sua provenienza, sulla sede stradale. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico deve essere tempestivamente rimossa dai soggetti indicati ai precedenti commi.
4. È vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
5. È onere dei proprietari degli accessi privati liberare gli stessi dalla neve che si accumula durante le normali operazioni di sgombero neve.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 18

Apertura invernale strade comunali

1. L'apertura invernale delle strade comunali viene regolamentata dall'All. "B," che sarà riesaminato annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Per le strade comunali "carrabili" che **non saranno** oggetto di apertura invernale, in caso di nevicata o, in caso di gelata, non saranno previsti spargimenti di soluzioni saline, rimangono di fatto "**chiuse**". I privati, che per proprie necessità, a proprie spese, ritenessero di mantenerle aperte dovranno richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune, dichiarando contestualmente l'assunzione diretta di responsabilità per tale tratto di strada, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.
3. Le strade comunali "pedonali", in caso di nevicata, non saranno oggetto di apertura. La stessa, eventualmente, sarà esclusivamente a carico di chi le transita.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 19

Rifiuti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.

2. È vietata la combustione dei rifiuti, salvo quanto previsto dall'art. 20.
3. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità e nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dall'Azienda Ambiente srl. In particolare, l'utente deve conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti negli appositi spazi o aree. È fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto di cui è consentita l'introduzione.
4. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno essere conferiti esclusivamente al Centro di Raccolta Zonale.
5. È vietato depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare colmi. Se individuato, il trasgressore dovrà provvedere, a proprie spese, alla rimozione di quanto depositato all'esterno dei cassonetti. In caso di inadempimento la rimozione verrà effettuata d'ufficio addebitando le spese all'interessato.
6. È vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
7. È vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani o dall'Amministrazione comunale.
8. È vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti manifesti, avvisi, locandine.
9. È vietato inserire nei contenitori per la raccolta delle deiezioni animali altri tipi di rifiuto.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 320,00.

Art. 20

Abbruciamento residui vegetali

1. I materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ovvero paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, debbono essere gestiti mediante processo o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
2. La combustione controllata dei materiali vegetali indicati al punto 1 può essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, con numero adeguato di persone ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere fatta in piccoli cumuli e comunque al massimo fino a tre metri steri (tre metri cubi comprensivi dei vuoti) per ettaro giornalieri, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 50 (cinquanta) metri da edifici e mai all'interno dei centri abitati;
 - e) l'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide ed in ogni caso non prima dell'alba e non dopo le ore 9.00 del mattino;
 - f) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco libera da residui vegetali che circoscriva il sito dell'abbruciamento.
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi la combustione di materiali vegetali agricoli e forestali sempre vietata.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 320,00.

Art. 21

Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il “gioco del calcio” da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
 - i) immergersi nelle fontane;
 - j) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - k) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chiunque causasse spargimento di sostanze o materiali su suolo pubblico è tenuto all’obbligo di provvedere alla relativa pulizia, con oneri e spese a suo carico.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 22

Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. È vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. È vietato porre pubblicità sui veicoli in sosta.
4. È vietato porre pubblicità sui pali della pubblica illuminazione e su tutti i supporti di segnaletica pubblica.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 23

Divieti di manomissione

1. È vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell’ambito o a servizio d’aree adibite ad uso pubblico.
2. È vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. È vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.

4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale
6. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati e li risarciscono.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 24

Divieti d'utilizzo

1. È vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. È consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche esclusivamente con dei recipienti. È vietato prelevare l'acqua con tubazioni provvisorie o altri mezzi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 25

Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari di edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubblica.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che possano creare situazioni di pericolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato l'Ufficio tecnico comunale o la Polizia Locale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 26

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 40,00 ad € 240,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 27

Finalità ed ambito d'applicazione

1. L'Amministrazione comunale promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 28

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 320,00.

Art. 29

Uso di sostanze velenose

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti o preparati contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 30

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé sacchetti o strumenti adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci ad esclusione dei passaggi per transumanza. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi negli appositi cestini per la raccolta delle deiezioni canine o in mancanza degli stessi smaltirli correttamente come rifiuti.

4. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, nelle aiuole e sulle attrezzature dei parchi pubblici.
5. È vietato somministrare cibi ai colombi o ad altri volatili ed a tutti gli animali selvatici, se non nelle aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 31

Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 32

Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
2. È vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle aree pubbliche. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.
3. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
 - b) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone. Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.
4. È vietato l'accesso ai cani:
 - a) nelle aree giochi per bambini (parchi giochi, aree sportive e simili);
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei luoghi di culto;
 - e) nei cimiteri.
5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigilante responsabilità dei loro accompagnatori.

6. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia vengono addebitate allo stesso.
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 33

Gatti

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
3. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico e privato evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti vengono alimentati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 34

Cavalli

1. Il proprietario di un cavallo è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
2. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in presenza di altre persone oltre ai proprietari e/o detentori, il cavallo dovrà essere condotto a briglia.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00-

Art. 35

Pollai domestici – conigliere

1. I pollai e le conigliere devono:
 - essere areati e mantenuti puliti;
 - essere decoroso e ben integrato nel contesto;
 - garantire la protezione ed il benessere degli animali;
 - non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - in concordanza con quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale.
2. Per le eventuali recinzioni si rimanda alle norme di riferimento (vedasi norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio Comunale);
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 36

Ovini

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato custodito in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono cagionare danni alle culture, molestia ai passanti o intralci al traffico.
2. Il proprietario di ovini è tenuto, fatte salve norme specifiche, a costruire e sistemare i ricoveri in modo tale da:
 - consentire una sufficiente illuminazione ed areazione;
 - garantire protezione e benessere agli animali
 - mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20 metri dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
 - evitare il ristagno delle deiezioni; essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine o provvedere, quando permesso, all'accumulo in campo ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni di terzi.
3. I recinti fissi o provvisori devono essere collocati all'esterno dei centri abitati.
4. Per le eventuali recinzioni si rimanda alle norme di riferimento (vedasi norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio Comunale);
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 37

Vigilanza

1. In caso in cui l'Amministrazione comunale accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente da parte di attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori, impartisce idonee prescrizioni.
2. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 38

Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Nei periodi dal 20 dicembre al 10 gennaio e dal 1° agosto al 20 agosto, qualsiasi attività comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non diversamente disposto dall'Amministrazione comunale è sospesa dalle ore dodici alle tredici e dalle ore venti alle ore otto del giorno successivo.
2. L'Amministrazione comunale in caso di circostanziate richieste, valutati i singoli casi, può autorizzare eventuali deroghe o prescrivere ulteriori limitazioni.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 39

Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventuno alle ore sei del giorno successivo.
2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 40

Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati in ambiente chiuso.
2. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga a questo criterio la diffusione sonora di musica di sottofondo attraverso impianti elettroacustici di moderata potenza all'esterno degli esercizi pubblici all'interno della fascia oraria tra le diciotto e le ventidue, nel rispetto dei limiti previsti dalla delibera di classificazione acustica del territorio c.d. "zonizzazione acustica". Tali autorizzazioni ed eventuali deroghe ai sensi dell'art. 37 comma 5 del regolamento potranno essere concesse solo qualora non risultino in contrasto con concomitanti manifestazioni pubbliche o altre attività rumorose precedentemente autorizzate. Potrà essere negato il rilascio di nuove

autorizzazioni ovvero potranno essere riformate o revocate le autorizzazioni già rilasciate ai gestori degli esercizi per i quali siano state accertate situazioni di disturbo e/o violazioni alle prescrizioni impartite negli stessi titoli.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 41

Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 42

Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone e degli animali.
2. L'uso di petardi e materiali pirotecnici su suolo pubblico è vietato, salvo specifica autorizzazione Sindacale. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio classificati".
3. È vietato l'abbandono di residui pirotecnici già utilizzati su suolo pubblico.
4. È vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 43

Giochi rumorosi

1. I giochi rumorosi sono ammessi nelle fasce orarie dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore quattordici alle ore ventuno ad eccezione di:
 - a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
 - b) quelli praticati nell'ambito di impianti sportivi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 44

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;

- f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio o elettrici;
 - g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
 - h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
 - i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.
 3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 45

Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se sono effettuate all'interno dei centri abitati, devono essere svolte:
 - a) nei giorni feriali dalle ore sei alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore venti;
 - b) nelle giornate festive e domenicali e nei periodi turistici dal 20 dicembre al 10 gennaio e dal 1° agosto al 20 agosto dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore quindici alle ore diciannove;
2. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi, ove possibile, il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenzioso.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00

Art. 46

Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore venti;
2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte all'esterno dei centri abitati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 47

Servizi di pubblica utilità

1. Le disposizioni del presente capo non riguardano i servizi di manutenzione urgente di qualunque natura eseguiti dal Comune sia in amministrazione diretta che attraverso ditte appaltatrici o erogatrici di pubblici servizi.

CAPO VII

ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 48

Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale è disciplinato dal Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg.
2. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 4, co 3 del Regolamento provinciale sopra richiamato, si precisa che l'utilizzo di prodotti fitosanitari è soggetto al rispetto delle seguenti distanze e condizioni di utilizzo con riferimento alle aree specifiche e ai luoghi sensibili:
 - a) 300 metri, quando non sono adottate le misure di contenimento della deriva previste dal regolamento provinciale;
 - b) 50 metri, se sono adottate una o più delle misure di contenimento della deriva secondo quanto previsto dal regolamento provinciale;
 - c) meno di 20 metri, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - si utilizzano irroratrici a tunnel;
 - si utilizzano lance azionate a mano, con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura e il trattamento è effettuato dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;
 - si utilizzano atomizzatori dotati delle misure di contenimento della deriva previste dal regolamento provinciale; il trattamento è effettuato sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento e sono presenti barriere naturali o artificiali aventi le caratteristiche definite dal regolamento medesimo;
 - per il diserbo in frutticoltura e viticoltura o per i trattamenti delle colture erbacee, si utilizzano barre dotate delle misure di contenimento della deriva previste dal regolamento provinciale.
3. È consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza. Chiunque impieghi prodotti fitosanitari deve adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
4. È vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
5. È vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.
6. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
7. È ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a trenta metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici e altri fondi privati. A distanza minore di trenta metri è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance) a pressione moderata, indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato.
8. I trattamenti nella fascia di trenta metri dal confine sono vietati dalle ore otto alle ore diciassette. La disposizione non si applica quando ricorrono situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente.
9. Chiunque effettui il trattamento con prodotti fitosanitari deve:
 - a) porre la massima attenzione affinché non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, interrompere il trattamento;
 - b) evitare l'utilizzo in condizione di temperatura elevata;
 - c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata d'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;

- d) adottare tutte le precauzioni per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - e) spegnare gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strada;
 - f) controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
10. Le miscele sono preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.
 11. È vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
 12. È vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, non trascinando ed il bocchettone di carico sia munito di apposito coperchio di tenuta.
 13. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
 14. Le miscele residue ed i contenitori vuoti venuti a contatto con i prodotti fitosanitari sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.
 15. È vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.
 16. L'Amministrazione comunale può concedere deroghe alle disposizioni riguardanti le distanze da rispettare nell'effettuazione dei trattamenti, purché vengano adottati idonei sistemi per circoscrivere la diffusione dei prodotti fitosanitari.
 17. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 49

Apicoltura

1. Per il posizionamento e le distanze da tenere tra gli alveari, gli apicoltori/detentori devono rispettare quanto previsto dal codice civile e dalle leggi provinciali.
2. Gli apiari collocati a confine di abitazioni, strade ed aree di pubblico passaggio devono essere recintati.
3. Chi viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 50

Spargimento letame e/o assimilabili

1. La distribuzione sul suolo adibito ad uso agricolo del letame proveniente dalle aziende agricole deve essere attuata in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.
2. Non è consentito effettuare lo spargimento del letame in tutto il territorio comunale:
 - a) a mt. 5 da corpi di superfici d'acqua;
 - b) a mt. 5 da attingimenti privati ad uso potabile utilizzati;
 - c) a mt. 5 da sorgenti e pozzi pubblici;
 - d) a mt. 5 dalle abitazioni ed attività turistiche ricettive;
 - e) su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
3. Lo spandimento del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture. A tal fine, devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche in funzione del tipo di suolo e coltura nonché della capacità di assorbimento del terreno.
4. In tutto l'arco dell'anno non è consentito effettuare pratiche di spargimento, di cui ai commi precedenti, nei giorni festivi (a ridosso di attività turistico/ricettive anche nei giorni prefestivi); è inoltre fatto divieto assoluto nei periodi che vanno dal 20 dicembre al 10 gennaio (termine

derogabile dall'amministrazione in caso di situazione metereologica straordinaria) e dal 1° luglio al 31 agosto.

Non è ammesso il deposito di letame se non in concimaia, (vedasi Regolamento Edilizio Comunale) salvo piccoli cumuli ad uso privato che devono essere collocati su terreni di proprietà

5. È vietato imbrattare la pubblica via durante le operazioni di trasporto. Il trasgressore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pulizia della sede stradale. In caso di inadempimento la pulizia verrà effettuata d'ufficio addebitando la spesa all'interessato.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00.

Art. 51

Spargimento di liquami

1. La distribuzione sul suolo ad uso agricolo del liquame proveniente dalle aziende agricole deve essere attuata in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.
2. Non è consentito effettuare lo spargimento di liquami nei terreni:
 - a) A mt. 10 da corpi d'acqua superficiali;
 - b) A mt. 5 da strade comunali e provinciali;
 - c) A mt. 5 a valle di sorgenti, pozzi ed attingimenti d'acqua pubblici o privati su utilizzati e ad uso potabile;
 - d) A mt. 200 a monte di sorgenti, pozzi ed attingimenti d'acqua pubblici o privati su utilizzati e ad uso potabile;
 - e) A mt. 10 da abitazioni isolate se non di proprietà dell'azienda;
 - f) A mt. 20 da centri e nuclei abitati;
 - g) A mt. 30 da strutture adibite ad attività turistico/ricettive;
 - h) Su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
3. Lo spandimento del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture. A tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche in funzione del tipo di suolo e coltura nonché della capacità di assorbimento del terreno.
4. In tutto l'arco dell'anno non è consentito effettuare le pratiche di cui ai commi precedenti nei giorni festivi (se a ridosso di attività turistico/ricettive anche nei giorni prefestivi); è di fatto inoltre divieto assoluto nei periodi che vanno dal 20 dicembre al 10 gennaio (termine derogabile dall'amministrazione in caso di situazione metereologica straordinaria) e dal 1° agosto al 20 agosto.
5. Al fine di una più corretta gestione della concimazione dei prati, è consentito lo spargimento del liquame dal 15 aprile fino al 15 luglio con l'impegno di completare la copertura delle zone interessate dallo sfalcio nel minor tempo possibile ed esclusivamente dalle ore diciannove alle ore sette del giorno successivo (non è consentito lo spargimento durante il giorno).
6. È vietato imbrattare la pubblica via durante le operazioni di trasporto. Il trasgressore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pulizia della sede stradale. In caso di inadempimento la pulizia verrà effettuata d'ufficio addebitando la spesa all'interessato.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 500,00 ad € 1.500,00.

CAPO VIII

DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'

Art. 52

Commercio itinerante

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato, salvo quanto previsto dalla norma provinciale:
 - a) nei centri abitati al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;
 - b) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
 - c) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
 - d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico - sanitari e di sicurezza;
 - e) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico - ambientale;
 - f) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali e a trecento metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e di polizia stradale; sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
 - g) nei luoghi indicati alle lettere a), e), e f) il commercio ambulante è esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo.
 - h) nel caso di utilizzo dell'area da parte dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni o iniziative pubbliche che, in ogni caso, devono avere la priorità.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00. In caso di reiterazione annuale della violazione, si applica inoltre la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di commercio.

Art. 53

Esposizione presso edicole

1. L'esposizione di, fogli di giornale o di riviste, locandine è ammessa utilizzando espositori collocati sui muri esterni, sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi.
2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è concessa dall'Amministrazione comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati zero virgola cinquanta ciascuno e non costituiscano intralcio o pericolo agli altri utenti della strada.
3. La concessione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 54

Mercati/Fiere utilizzo attrezzature

1. Nelle fiere e nei mercati è vietato l'utilizzo di generatori a scoppio di corrente elettrica.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 55

Norme di convivenza

1. È vietato sul territorio comunale:
 - a) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - b) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - c) sporcare i gabinetti pubblici;
 - d) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - e) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - f) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
 - g) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
 - h) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito.
 - i) Al fine della tutela delle infrastrutture, fisse e mobili, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, si dispone il divieto di stazionamento ed occupazione, se non per l'utilizzo degli stessi, degli spazi ivi previsti, nonché il relativo ed immediato allontanamento da parte delle autorità competenti.
 - j) Gettare a terra o abbandonare mozziconi di sigarette, carta, bottiglie o qualsiasi altro rifiuto.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 56

Residenza nelle attività turistico ricettive

Nelle strutture adibite ad attività turistico ricettive di qualsiasi genere, non è consentito stabilirvi la dimora abituale (residenza) a pena di decadenza del titolo autorizzativo.

Art. 57

Collocazione della segnaletica mobile a treppiede

1. È prevista la possibilità di posizionare una segnaletica rimovibile anche bifacciale a treppiede con dimensione massima 100 cm in altezza e 60 cm in larghezza semplicemente appoggiata e non fissata su suolo comunale o privato (previa autorizzazione dei proprietari) in maniera e posizione tale da non dar luogo a intralcio o pericolo per il traffico stradale e pedonale.
Tale segnaletica potrà essere utilizzata solo al fine di indicare il percorso per raggiungere gli alberghi, i ristoranti e gli esercizi pubblici aperti, limitatamente ai soli giorni di effettiva apertura degli stessi e nel numero massimo di un cartello posto a non oltre 50 mt dall'attività.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla normativa prevista dal Codice della Strada, dal P.R.G. e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni". Per le violazioni in cui non è prevista una specifica sanzione riferita alle citate normative, si soggiace ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 58

Abrogazioni

1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono abrogati il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato.
2. Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle Ordinanze Sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 59

Norme straordinarie e particolari

1. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare provvisoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data d'emissione.